

Decreto “Rilancio” 2020

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.

Nella presente circolare:

- ◆ le novità del cd. Decreto “Rilancio” riguardanti le imprese e i professionisti, suddivise per argomenti

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO “RILANCIO”

Mercoledì 14 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha **approvato un decreto-legge** che introduce **misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta, ma il contenuto è stato confermato dal Presidente del Consiglio Conte in un lungo comunicato stampa e pertanto non dovrebbe più subire modifiche sostanziali.

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti. Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.

Sostegno alle imprese e all'economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

- un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di **partita IVA**, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, **con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro**.



Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta

In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

- l'**esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP** dovuta per il 2019 e **della prima rata**, pari al

40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 **per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi** con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

- per i **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un **credito d'imposta nella misura del 60%** dell'ammontare mensile del canone di **locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente.




Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della **detraibilità** per le persone fisiche e della **deducibilità** per quelle giuridiche, per il 2020, **del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società** per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. **L'investimento massimo detraibile/deducibile** non può eccedere l'importo di **euro 2.000.000**. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

<p>DETRAZIONE NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO</p>	<p>delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) ◆ interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. <p> Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</p>	<p>previsto un credito di imposta dell'60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario</p>
<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</p>	<p>ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario</p>
<p>RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA</p>	<p>dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva</p>
<p>VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE</p>	<p>prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati</p>
<p>SOSPESI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI</p>	<p>fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;</p>
<p>SOSPENSIONE PAGAMENTI PER AVVISI BONARI E AVVISI DI ACCERTAMENTO</p>	<p>per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre</p>
<p>SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO</p>	<p>si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a</p>

IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO	ruolo
PROROGA TERMINI PER NOTIFICHE ATTI	gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021

Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

600 euro per il mese di aprile 2020	liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro
1000 euro per il mese di maggio 2020	liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019),
1000 euro per il mese di maggio 2020	lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti,
600 euro mese di aprile 2020	lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro
600 euro aprile 2020	ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro e lavoratori in somministrazione , impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni
500 euro per il mese di aprile 2020	lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro
600 euro per il mese di aprile 2020 e 600 euro per il mese di maggio 2020	Spetta a lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro , sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione
600 euro per il mese di aprile 2020	lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo)

e 600 euro per il mese di maggio 2020	aventi determinati requisiti, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.
--	---

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene stabilita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

1. si riconosce anche per i **mesi di aprile e maggio 2020** l'indennità di **600 euro** riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**;
2. per il **mese di maggio** si introduce il "**reddito di emergenza**", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in **due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro**. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
3. per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce **un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione**, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di **accedere al trattamento di integrazione salariale** di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
4. si riconosce **un'indennità, pari a 500 euro mensili**, per i **mesi di aprile e maggio 2020**, in favore dei **lavoratori domestici** che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;

Sostegno al turismo

Le principali misure di sostegno al settore del turismo sono le seguenti:

TAX CREDIT VACANZE	per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro , relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale						
	<ul style="list-style-type: none">◆ dalle imprese turistico ricettive◆ dagli agriturismi◆ dai bed&breakfast.						
	Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a						
	<table border="1"><tr><td>500 euro</td><td>per ogni nucleo familiare con figlio a carico</td></tr><tr><td>300 euro</td><td>per i nuclei familiari composti da due persone</td></tr><tr><td>150 euro</td><td>per quelli composti da una sola persona</td></tr></table>	500 euro	per ogni nucleo familiare con figlio a carico	300 euro	per i nuclei familiari composti da due persone	150 euro	per quelli composti da una sola persona
500 euro	per ogni nucleo familiare con figlio a carico						
300 euro	per i nuclei familiari composti da due persone						
150 euro	per quelli composti da una sola persona						